

All. 1

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DI PAVIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22 TER, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240/2010

Titolo I.....	2
Principi generali.....	2
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 Caratteristiche degli incarichi di ricerca	2
Art. 3 Modalità di selezione	2
Titolo II	3
Procedure di selezione	3
Art. 4 Attivazione delle procedure di selezione	3
Art. 5 Avviso di manifestazione di interesse e Bando di selezione.....	3
Art. 6 Commissione giudicatrice del pubblico concorso	4
Art. 7 Candidati ammissibili.....	5
Art. 8 Modalità di svolgimento delle selezioni con bando di concorso	5
Art. 9 Modalità di svolgimento delle procedure di conferimento diretto	6
Art. 10 Termine di conclusione del procedimento con bando di concorso.....	6
Art. 11 Termine di conclusione delle procedure di conferimento diretto	6
Art. 12 Stipula del contratto di lavoro e relativa durata	6
Titolo III	7
Disciplina del rapporto di lavoro	7
Art. 13 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro	7
Art. 14 Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca	7
Art. 15 Cessazione del rapporto di lavoro	7
Art. 16 Incompatibilità e ulteriori incarichi.....	8
Art. 17 Trattamento economico, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativo.....	8
Art. 18 Limiti di spesa	8
Titolo IV	9
Disposizioni finali	9
Art. 19 Norme transitorie ed entrata in vigore	9

Titolo I

Principi generali

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

- 1) L'Università di Pavia può conferire "incarichi di ricerca", finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della Legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2 Caratteristiche degli incarichi di ricerca

- 1) Gli incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere rinnovati e/o prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
- 2) La durata complessiva degli incarichi di ricerca conferiti al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni differenti, non può essere superiore a tre anni, anche non continuativi, inclusi eventuali rinnovi e/o proroghe degli stessi. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
- 3) La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto e relativi alla titolarità di incarichi di ricerca, di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis, di contratti di ricerca di cui all'art. 22 nonché di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
- 4) Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 Modalità di selezione

- 1) Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure di selezione che assicurano la valutazione comparativa dei candidati, la pubblicità e la trasparenza degli atti.
- 2) Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Università di Pavia può prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. In tali casi, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet dell'ateneo.
- 3) Oltre ai casi previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, il conferimento degli incarichi di ricerca può avvenire anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato.

Titolo II

Procedure di selezione

Art. 4 Attivazione delle procedure di selezione

- 1) Ai fini dell'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, di seguito denominato Responsabile della ricerca, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione di incarichi di ricerca nell'ambito delle disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 2) Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il titolo e la descrizione del programma di ricerca cui è collegato l'incarico;
 - c) le caratteristiche dell'attività;
 - d) il Responsabile della ricerca;
 - e) il gruppo scientifico-disciplinare (GSD) coerente con l'attività di ricerca del responsabile di cui alla lettera d);
 - f) uno o più settori scientifico disciplinari (SSD) rientranti nel medesimo GSD;
 - g) la sede di svolgimento delle attività;
 - h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - i) l'importo corrispondente al trattamento economico annuo, stabilito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, in misura non inferiore al minimo previsto dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2025, n. 592, soggetto ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
- 3) Nei casi di procedura selettiva mediante bando di concorso, la delibera deve inoltre contenere:
 - a) i criteri di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - b) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione, con riferimento allo specifico GSD/SSD di appartenenza;
 - c) la lingua/le lingue rilevanti per la ricerca, da accertarsi in sede di eventuale colloquio orale;
 - d) ove necessario, la possibilità che il colloquio orale si svolga interamente in lingua straniera;
 - e) eventuali ulteriori titoli.

Art. 5 Avviso di manifestazione di interesse e Bando di selezione

- 1) L'avviso di manifestazione di interesse e il bando di selezione, emanato con decreto del competente organo, devono contenere:
 - a) il numero dei posti;
 - b) il titolo e la descrizione del programma di ricerca;
 - c) le caratteristiche dell'attività;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare coerente con l'attività di ricerca del responsabile di cui alla lettera f);
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) il Responsabile della ricerca;
 - g) il Dipartimento di riferimento e la sede di svolgimento dell'attività;
 - h) l'importo dello stipendio annuo al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca con gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - i) le modalità di selezione;
 - j) i requisiti per la partecipazione e gli eventuali ulteriori titoli;
 - k) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
- 2) Nei casi di procedura selettiva mediante bando di concorso, l'atto deve altresì contenere:
 - a) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
 - b) la lingua/le lingue da accertarsi in sede di eventuale colloquio orale;

- c) ove necessario, la possibilità che il colloquio orale si svolga interamente in lingua straniera;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - f) l'eventuale data, ora e modalità di convocazione dei candidati al colloquio.
- 3) L'avviso di manifestazione di interesse e il bando sono pubblicati sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Università di Pavia, mentre il bando di concorso è inoltre pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea.
- 4) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni e delle manifestazioni di interesse sono di almeno 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando/avviso sull'Albo ufficiale di Ateneo. Questo termine può essere abbreviato fino a 20 giorni nel caso sia funzionale al rispetto di termini assegnati a livello ministeriale.
- 5) La domanda di partecipazione/manifestazione di interesse deve pervenire alla competente Struttura dell'Amministrazione di riferimento entro i termini stabiliti dal bando/avviso e con le modalità ivi indicate.

Art. 6 Commissione giudicatrice del pubblico concorso

- 1) La Commissione giudicatrice è composta, garantendo di norma un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori, in servizio presso l'Ateneo, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando.
- Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei italiani e stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale e esperti di settore appartenenti a soggetti pubblici e privati con comprovata esperienza sui temi oggetto del bando, in numero non superiore a un terzo della commissione.
- 2) Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. La designazione può avvenire anche contestualmente all'attivazione della procedura di selezione.
- 3) Non possono far parte della Commissione coloro che:
- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussista una causa obbligatoria di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - d) abbiano il ruolo di Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - e) abbiano il ruolo di Professori o Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
- 4) La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del competente organo pubblicato sul sito Internet di Ateneo.
- 5) Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste nel comma 3.
- 6) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
- 7) La partecipazione ai lavori costituisce obbligo di servizio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del competente organo.
- 8) Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 7 Candidati ammissibili

- 1) Possono partecipare alle selezioni e, nei casi di conferimento diretto, alla presentazione di manifestazioni di interesse i giovani studiosi, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
- 2) Non possono partecipare alle selezioni o presentare manifestazioni di interesse:
 - a) i docenti e ricercatori di ruolo, assunti a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
- 3) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta dal competente organo; in entrambi i casi è notificata all'interessato.

Art. 8 Modalità di svolgimento delle selezioni con bando di concorso

- 1) Nel caso di procedure selettive con bando di concorso, la selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati attraverso l'esame dei titoli e delle pubblicazioni da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del presente regolamento.
La valutazione potrà essere integrata da un colloquio orale; in tale sede potrà altresì essere accertata la conoscenza della lingua/delle lingue indicate nel bando. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.
- 2) I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 3) I candidati sono valutati comparativamente dalla Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento sulla base dei seguenti criteri:
 - a) attinenza e rilevanza dei titoli posseduti e delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) eventuale colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua/delle lingue rilevanti per la ricerca.
- 4) La Commissione dispone complessivamente di 100 punti e, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 3, lettere a) e b) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio. I candidati comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi al colloquio. I candidati risultano tutti ammessi qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
La Commissione una volta conclusa la valutazione esprime collegialmente per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
- 5) La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100.
- 6) In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione e in seconda istanza data al candidato di età anagrafica minore.
- 7) I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati sono inseriti in appositi verbali.

Art. 9 Modalità di svolgimento delle procedure di conferimento diretto

1) Nel caso di procedure di conferimento diretto, la selezione avviene attraverso la valutazione delle manifestazioni di interesse presentate dai candidati con le modalità e nei termini indicati nell'avviso, e mira ad attribuire direttamente l'incarico al/alla candidato/a con un curriculum scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto di ricerca.

La valutazione è svolta dal Responsabile della ricerca che formula, per ogni candidato/a, un giudizio complessivo. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati sono inseriti in apposito verbale.

Art. 10 Termine di conclusione del procedimento con bando di concorso

1) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal competente organo una sola proroga fino a due mesi per comprovati motivi non imputabili alla Commissione.

2) Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il competente organo provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

3) Gli atti della procedura selettiva sono approvati, con decreto del competente organo, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio. La graduatoria di merito di cui all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento è pubblicata sul sito di Ateneo e all'Albo online, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

4) In caso di rinuncia da parte dell'interessato/a all'invito alla stipula dell'incarico ovvero per mancata presa di servizio dello/a stesso/a, si procede al conferimento del contratto al candidato/a idoneo/a successivo in graduatoria.

Art. 11 Termine di conclusione delle procedure di conferimento diretto

1) Il Responsabile della ricerca dovrà concludere i propri lavori entro un mese dalla data di ricezione delle manifestazioni di interesse. Su richiesta motivata del Responsabile, il Direttore del Dipartimento può concedere una sola proroga fino a un mese.

2) Gli atti della procedura di conferimento sono approvati con decreto del Direttore del Dipartimento, entro 30 giorni dalla consegna del verbale al competente ufficio del Dipartimento. La graduatoria di merito è pubblicata sul sito di Ateneo e all'Albo online, nei termini e con le modalità stabiliti dall'avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

3) In caso di rinuncia da parte dell'interessato/a all'invito alla stipula dell'incarico ovvero per mancata presa di servizio dello/a stesso/a, si procede al conferimento del contratto al candidato/a idoneo/a successivo in graduatoria.

Art. 12 Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1) Nel contratto di incarico dovranno essere indicati:

- a) la durata del rapporto di lavoro con l'indicazione della data di inizio e di fine;
- b) le prestazioni richieste;
- c) il trattamento economico e previdenziale con l'indicazione dei fondi a copertura dell'incarico.
- d) le modalità con cui il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Dipartimento;
- e) le cause di risoluzione dell'incarico e dei necessari termini di preavviso;
- f) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- g) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.

2) Entro 30 giorni dal decreto di approvazione atti e graduatoria, l'interessato è invitato a stipulare il contratto in forma scritta.

- 3) Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare dell'incarico di ricerca e dal competente organo, —entro 30 giorni successivi al ricevimento dell'invito alla stipula del contratto. L'incarico decorre di norma dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula del medesimo.
- 4) È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio.
- 5) Il Direttore di Dipartimento provvederà a firmare ed inviare al competente Servizio dell'Amministrazione la lettera relativa alla presa servizio del titolare dell'incarico di ricerca.
- 6) In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Titolo III

Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 13 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

- 1) I titolari di incarichi di ricerca articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della ricerca.
- 2) Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università di Pavia ed il titolare dell'incarico di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo.

Art. 14 Proroga e rinnovo degli incarichi di ricerca

- 1) Gli incarichi di ricerca possono essere prorogati, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per motivate esigenze di completamento e prosecuzione dell'attività di ricerca di cui all'incarico e/o rinnovati per motivate nuove esigenze connesse alla predetta attività di ricerca, in entrambi i casi fino alla durata complessiva di tre anni, salvo i casi in cui si debba dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA); in tal caso la durata massima consentita di tre anni può essere superata.
- 2) La proroga e il rinnovo dell'incarico sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 3) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno un mese prima della scadenza dell'incarico al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga o del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
- 4) La proroga e il rinnovo del contratto di lavoro sono sottoscritti dal titolare dell'incarico di ricerca e dal competente organo.

Art. 15 Cessazione del rapporto di lavoro

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
- 2) Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni, salva autorizzazione scritta del responsabile della ricerca o del direttore del dipartimento a recedere con termine inferiore a 30 giorni e comunque non inferiore a 15. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per l'incarico vengono reintegrati alle Strutture interessate.
- 3) È condizione risolutiva dell'incarico, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

4) Nei casi di gravi inadempienze, anche di natura disciplinare, il responsabile scientifico/tutor contesta per iscritto gli addebiti al titolare dell'incarico di ricerca. Il Consiglio di dipartimento della struttura interessata, valutate le giustificazioni addotte, può disporre la risoluzione del contratto.

Art. 16 Incompatibilità e ulteriori incarichi

- 1) Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
 - a) titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - b) frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
- 2) La titolarità dell'incarico di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- 3) Gli incarichi e i contratti di cui all'articolo 2 comma 3 del presente Regolamento non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.
- 4) Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Pavia.
- 5) Il titolare di incarico di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, su parere motivato del tutor dell'incarico, previa verifica che tale attività sia:
 - a) compatibile e comunque non pregiudizievole per lo svolgimento dell'attività prevista per l'incarico di ricerca;
 - b) non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;
 - c) compatibile con i vincoli contrattuali e con le regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.
- 6) Qualora l'attività di ricerca prevista all'interno del contratto richieda lo svolgimento integrale o parziale delle attività presso un Ente convenzionato con l'Ateneo, previo accordo specifico tra le parti, tale attività si svolgerà con le modalità e nei limiti previsti dal contratto e dagli appositi accordi tra l'Università e i predetti enti convenzionati.
- 7) Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 17 Trattamento economico, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativo

- 1) Ai titolari di incarico di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 2, lettera i) del presente regolamento.
- 2) Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
- 3) L'Università di Pavia garantisce idonea tutela INAIL contro gli infortuni e copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile; resta a carico dei titolari di incarichi di ricerca la copertura assicurativa per infortuni.

Art. 18 Limiti di spesa

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 per le università, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di ricerca nonché degli incarichi di cui all'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della suddetta legge e per la stipulazione

dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Il limite di spesa di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 19 Norme transitorie ed entrata in vigore

- 1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
- 2) Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.